



COMUNE DI MOTTA BALUFFI

Provincia di Cremona
Tel. 0375969021 – 0375969395

Prot. 616/026

ORDINANZA SINDACALE N. 03 DEL 25/02/2026

OGGETTO:

ORDINANZA DI CHIUSURA TEMPORANEA DEL CIMITERO COMUNALE DI SOLAROLO MONASTEROLO NEL GIORNO 27 FEBBRAIO 2026 PER ESECUZIONE DI OPERAZIONI DI ESUMAZIONE SALMA.

IL SINDACO

CONSIDERATO che presso il cimitero comunale di Solarolo Monasterolo nel giorno Venerdì 27/02/2026, è programmata operazione cimiteriale di esumazione salma;

VISTA la Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31.07.1998;

RITENUTO necessario procedere alla chiusura temporanea del suddetto cimitero durante l'operazione programmata per motivi igienico-sanitari e per favorire lo svolgimento dei servizi, evitando intralci alla ditta appaltatrice ed al fine di tutelare l'igiene e la salute pubblica;

PRECISATO che è consentita la sola presenza del personale addetto alle operazioni di che trattasi - soc. CASALASCA SERVIZI SPA - e dei congiunti del defunto, nonché eventualmente del personale comunale addetto ai servizi esterni;

RICHIAMATI:

- il Regolamento Comunale dei servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria,;
- la Legge n.241/1990
- Il D.Lgs. 267/2000;



COMUNE DI MOTTA BALUFFI

Provincia di Cremona
Tel. 0375969021 – 0375969395

ORDINA

la chiusura temporanea ed il contestuale divieto di accesso al cimitero comunale di SOLAROLO MONASTEROLO, ad esclusione degli addetti ai lavori, dei parenti delle salme oggetto delle operazioni e del personale comunale addetto ai servizi esterni, al fine di procedere alle operazioni di esumazione di salma come segue:

- **VENERDI' 27 FEBBRAIO 2026 dalle ore 7,00 alle ore 13,00**

La validità della presente ordinanza viene a cessare in caso di anticipata conclusione delle operazioni di esumazione.

DISPONE

che la presente Ordinanza:

- sia pubblicata all'Albo Pretorio on line;
- sia affissa presso il cimitero interessato;
- sia pubblicata sul sito internet del Comune;
- sia trasmessa alla ditta incaricata delle operazioni cimiteriali;

AVVERTE

Che ai sensi dell'art. 3 – comma 4 della Legge 07/08/1990 n° 241 avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.



IL SINDACO
Premoli Antonietta